




CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio.....269/A.....IX Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.01/2013 DEL 16/01/2013

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI"





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
Servizio Beni Culturali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DISEGNO DI LEGGE

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI”

1. Il contesto normativo e le motivazioni del disegno di legge

Il disegno di legge proposto si pone al termine di una lunga evoluzione che ha riguardato la materia dei beni culturali. A partire dagli anni sessanta, anche alla luce dell'art. 9 della Costituzione, la materia dei beni culturali è stata sottoposta ad un duplice ordine di spinte: da un lato, la necessità di garantire la finalità di conservare e proteggere i beni culturali e, dall'altro, la necessità di accrescerne la loro conoscenza e la loro fruizione pubblica.

Nel solco di tale linea evolutiva, i beni culturali sono stati individuati come un'area strategica per la vita e lo sviluppo del Paese su cui intervenire per migliorarne la "gestione". Ciò ha coinciso con il loro riconoscimento come beni di grande significato simbolico e sociale, iniziandoli a guardarli non solo come valori di per sé meritevole di protezione, ma anche come risorsa da valorizzare quale strumento di formazione culturale, crescita civile e sviluppo economico e sociale.

Di qui il ricorso al termine "valorizzazione".

I passaggi decisivi sono individuabili, rispettivamente, nel d.lgs. 112/1998 che ha riordinato le competenze e nella riforma della Costituzione che ha considerato la valorizzazione un tema sostanziale e non solo organizzativo.

Nel corso di tale evoluzione del quadro normativo è emerso, immediatamente, come una concezione prettamente economico-produttiva dei beni culturali avrebbe potuto comportare il rischio di valorizzare i beni più remunerativi e tralasciare quelli meno attrattivi dell'attenzione pubblica.

Le due funzioni di gestione e valorizzazione, che si vennero ad affermare anteriormente al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, 'Codice dei beni culturali e del paesaggio', furono finalizzate alla fruizione seppure, l'una, volta ad assicurarla e, l'altra, ad incrementarla e si espressero in attività pressoché coincidenti, l'una, riguardante la manutenzione, la sicurezza e l'integrità dei beni e, l'altra, il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore, ambedue richiamanti la tutela.

Con il Codice dei beni culturali si opera la scelta di non definire altre attività oltre la tutela e la valorizzazione, superando ogni riferimento alla gestione.

Con ciò contribuendo ad eliminare le difficoltà per una chiara identificazione degli ambiti della valorizzazione intesa in maniera distinta dalla gestione.





REGIONE PUGLIA

**Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
Servizio Beni Culturali**

Rispetto alla sopra descritta evoluzione del quadro normativo nazionale, la normativa della Regione è la risultante di una stratificazione nel tempo di una pluralità di interventi legislativi, risalenti nel tempo, nati per rispondere ad esigenze contingenti. Il quadro normativo regionale, pertanto, oltre a risultare disorganico e datato nel tempo, non appare più in grado di rispondere alle nuove esigenze poste dalle innovazioni intervenute nelle politiche di settore. A ciò si aggiunga che le disposizioni, in cui si articola il quadro normativo attuale della Regione, non contengono una previsione di quegli strumenti che appaiono sempre più necessari per favorire la valorizzazione dei beni culturali: la gestione integrata e la promozione della collaborazione e cooperazione tra enti pubblici e tra pubblico e privato.

Il disegno di legge proposto si pone nel solco della sopra descritta linea evolutiva della normazione. Più in particolare, il disegno di legge, da un lato, si pone quale necessario completamento della disciplina dettata dal Codice dei beni culturali, dall'altro, offre spunti innovativi, nel rispetto dei principi espressi dallo stesso Codice e delle competenze istituzionali della Regione.

L'articolato normativo del disegno di legge, infatti, prendendo spunto dalla concreta esperienza che la Regione Puglia ha vissuto negli ultimi anni, si pone quale compito specifico quello di creare un sistema integrato, finalizzato alla valorizzazione dei beni culturali.

L'esperienza vissuta dalla Puglia, in particolare attraverso la gestione dei fondi statali e di quelli gestiti nell'ambito delle programmazioni europee (P.O.R. 2000 – 2006 e P.O. FESR 2007 – 2013), induce a ritenere che, perché possa riconoscersi al patrimonio culturale il ruolo di fattore strategico per lo sviluppo, occorre che si stabilisca un rapporto costante con il sistema territoriale.

Si tratta di una connessione dipendente dalla circostanza che il patrimonio culturale è nel territorio, anzi ne costituisce una delle risorse più importanti e dalla considerazione che tutte le diverse componenti del "processo produttivo" attivato dal patrimonio culturale sono fortemente legate ai contesti territoriali.

Tutto ciò conduce a ritenere che, oggi, appare improponibile un modello gestionale in cui gli elementi della filiera, che rappresentano, poi, le componenti del tessuto produttivo territoriale, non siano coinvolti nei processi di valorizzazione e gestione dei beni culturali.

2. Condivisione del disegno di legge e consultazioni preliminari

L'elaborazione del disegno di legge è frutto di un lavoro collegiale seguito da consultazioni che hanno visto coinvolte numerose componenti tecniche.

L'*incipit* è rappresentato dalla Deliberazione della Giunta regionale del 26 aprile 2011, n. 759, con la quale si è proceduto alla costituzione del gruppo di lavoro per lo studio e l'elaborazione della bozza di articolo normativo, da cui avrebbe preso le mosse il disegno di legge che si propone.

Il predetto gruppo di lavoro ha visto la presenza di rappresentanti della Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, delle Biblioteche provinciali, della





REGIONE PUGLIA

**Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
Servizio Beni Culturali**

Sovrintendenza archivistica, dell'ICCU (Istituto centrale per il catalogo unico), di esperti in materia di legislazione dei beni culturali, di musei, archivi e biblioteche, provenienti dalle Università pugliesi.

All'interno del gruppo di lavoro un apporto fondamentale è stato fornito anche dai Servizi regionali competenti ed, in particolare, dal Servizio beni culturali e dal Servizio legislativo. Il lavoro si è sviluppato attraverso numerose riunioni che hanno visto la partecipazione di tutte le componenti tecniche ed hanno costituito momento di riflessione e di condivisione dell'impostazione complessiva del disegno di legge, nonché degli apporti e suggerimenti provenienti dalle varie componenti tecniche.

Il Servizio beni culturali, poi, ha svolto un ruolo fondamentale di raccolta dei suggerimenti e degli apporti provenienti dalle varie componenti tecniche, attraverso specifici incontri ed approfondimenti con le medesime componenti su singoli aspetti.

Il Servizio legislativo, invece, ha svolto un prezioso ruolo di indirizzo, fornendo continui suggerimenti di tecnica redazionale legislativa per la migliore stesura del testo normativo, ed effettuando un'operazione di *drafting* normativo, finalizzato ad assicurare la coerenza del testo di legge.

3. La partecipazione al progetto operativo (POAT) sulla capacità di normazione

Il disegno di legge è stato scelto per realizzare una delle *azioni-pilota* nell'ambito del Progetto Operativo di Assistenza tecnica alla Regione Puglia per il rafforzamento della capacità di normazione, curato dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dagl). Segnatamente, sul disegno di legge è stata svolta un'Analisi tecnico-normativa (ATN) secondo le *guide lines* contenute nella scheda (allegata alla presente relazione) predisposta dal Consorzio MIPA (Metodologie e Innovazioni nelle Pubbliche amministrazioni). Quest'ultimo è incaricato dal DAGL di assistere la Regione Puglia, tra le quattro Regioni dell'Obiettivo convergenza.

È opportuno ricordare che il POAT-DAGL si inserisce nell'ambito del Progetto Operativo nazionale "Governance e Assistenza Tecnica" (PON-GAT) FERS 2012-2013 e si prefigge, tra le altre finalità, quella di introdurre, sviluppare o migliorare le tecniche di *better regulation* (AIR, VIR, ATN) contribuendo al perseguimento degli obiettivi già delineati nel noto Accordo Stato-Regioni-Autonomie Locali del 29 marzo 2007.

Per l'intero progetto è stato costituito un gruppo di lavoro misto Dagl-Regione Puglia che ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Servizio legislativo della Giunta, del Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale e dell'Autorità di gestione del P.O. Fesr.

Per il disegno di legge il gruppo è stato costituito dal Servizio legislativo di Giunta e dal Consorzio MIPA, lavorando anche in collaborazione con i Dirigenti del Servizio Beni culturali durante gli incontri tenutisi nei giorni 17/09, 26/09, 24/10, 12/11, 19/11, 20/11 e 3/12.

L'ATN rappresenta un importante strumento di *better regulation* già utilizzato dalla Regione che, tuttavia, nell'ambito del POAT-DAGL si intende affinare e potenziare anche





REGIONE PUGLIA

**Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
Servizio Beni Culturali**

alla luce dell'obiettivo di rendere omogenea la sua applicazione, conformemente all'impostazione scelta a livello statale (Direttiva DPCM 27 settembre 2008).

Il potenziamento della capacità di normazione, in definitiva, si realizza dando vita ad un "ciclo di regolazione" che comincia con l'AIR (Analisi di impatto della regolazione), passa per l'Atn e si conclude con la VIR (Valutazione di impatto della regolazione). Il traguardo strategico, già definito a livello comunitario, è quello di incrementare o promuovere la competitività delle Regioni (e dunque di tutto il sistema Paese) attraverso la qualità della regolazione (*better regulation*) nonché attraverso la cosiddetta regolazione intelligente (*smart regulation*).

Questo ciclo della regolazione – dunque la stessa ATN – trova oggi un riscontro puntuale, che è altresì un riferimento imprescindibile, nella Legge regionale 2 novembre 2011 n. 29 "Semplificazione e qualità della normazione", già oggetto di taluni contributi da parte dell'Assistenza tecnica del POAT, tra cui, da ultimo, la predisposizione delle bozze dei regolamenti di attuazione. L'art. 7 della legge n. 29/2011 prevede l'ATN (v. artt. 8 e 12 del DGR del 23 novembre 2010 n. 2484 *Regolamento interno per la disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale*).

Nello svolgimento dell'ATN sul disegno di legge l'attenzione è stata posta sui punti 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14 e 15 di cui alla Scheda sintetica allegata. Infine, è stato svolto un accurato lavoro di Drafting, verificando il rispetto delle regole di tecnica redazionale con particolare attenzione alle definizioni normative e alla correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge (punto 16).

4. Il contenuto del disegno di legge

L'articolato normativo del disegno di legge "Disposizioni in materia di beni culturali" si struttura come segue:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi, oggetto e definizioni

- Articolo 1 - Principi e finalità
- Articolo 2 - Oggetto ed obiettivi
- Articolo 3 - Definizioni
- Articolo 4 - Compiti della Regione per la promozione e valorizzazione

Capo II

Soggetti, funzioni e competenze

- Articolo 5 - Soggetti pubblici e privati del sistema integrato dei beni cultura
- Articolo 6 - Commissione regionale per i beni culturali
- Articolo 7 - Funzioni e compiti delle province e della città metropolitana di Bari
- Articolo 8 - Funzioni e compiti dei comuni
- Articolo 9 - Cooperazione interistituzionale e forme di partecipazione





REGIONE PUGLIA

**Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
Servizio Beni Culturali**

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

Programmazione regionale

- Articolo 10 - Strumenti della programmazione regionale
- Articolo 11 - Programma regionale triennale dei beni culturali
- Articolo 12 - Programma regionale operativo annuale dei beni culturali
- Articolo 13 - Piani integrati di valorizzazione e gestione
- Articolo 14 - Accordi di valorizzazione

TITOLO III

ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

- Articolo 15 - Ambito di applicazione
- Articolo 16 - Diritti degli utenti
- Articolo 17 - Requisiti degli istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale
- Articolo 18 - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE EDITORIALE E DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE

- Articolo 19 - Archivio della produzione editoriale regionale
- Articolo 20 - Archivio storico regionale
- Articolo 21 - Attività della rete documentaria regionale
- Articolo 22 - Cooperazione
- Articolo 23 - Le reti documentarie locali

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 24 - Abrogazioni
- Articolo 25 - Norma transitoria

Nel **TITOLO I** del disegno di legge sono indicati i principi che sovrintendono la specifica materia dei beni culturali e le finalità della legge. Meritevole di sottolineatura è il riferimento all'inclusione sociale fra le finalità che si intendono perseguire, che consente di considerare il patrimonio rappresentato dai beni culturali quale strumento di crescita civile e sociale oltre che come risorsa per lo sviluppo sostenibile della Regione.

Anche fra gli oggetti ed obiettivi, di cui all'articolo 2 del disegno di legge, possono evidenziarsi alcuni elementi di novità e, precisamente: l'obiettivo di assicurare il soddisfacimento dei bisogni di crescita culturale della persona ed i processi di formazione continua; l'integrazione quale metodo prioritario di valorizzazione del patrimonio culturale con le altre politiche regionali (ed, in particolare, quelle in materia ambientale, coesione sviluppo sociale).





REGIONE PUGLIA

**Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
Servizio Beni Culturali**

L'art. 4, nel delineare i compiti della Regione per la promozione e valorizzazione dei beni culturali, non trascura l'importanza della conoscenza del patrimonio culturale da valorizzare, favorendo lo studio, la ricerca e la diffusione dei risultati, e quindi promuove lo sviluppo e l'aggiornamento della Carta dei beni culturali con riguardo ai beni e agli istituti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti di coordinamento interno e cooperazione interistituzionale. Né trascura i compiti di tutela, catalogazione e conservazione dei beni librari e documentari ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice, che prevede di esercitare in modo più efficace anche avvalendosi dei soggetti costituenti la rete documentaria regionale.

L'articolo 5, inoltre, fa riferimento alla Regione quale ente promotore di intese fra i vari soggetti pubblici e privati finalizzato alla realizzazione di un sistema regionale integrato dei beni culturali.

Il **Titolo II** è finalizzato a conferire un assetto organico e sistematico agli atti di programmazione: la programmazione regionale si sviluppa sia nella programmazione triennale e nella relativa programmazione operativa annuale, sia nella programmazione integrata finalizzata al coinvolgimento degli attori, pubblici e privati, della filiera riguardante i beni culturali, attraverso gli strumenti rappresentati dai piani integrati di valorizzazione e gestione. Questi ultimi rivengono da concrete esperienze promosse e realizzate dalla Regione, nell'ambito delle politiche in materia di beni culturali, in maniera integrata con i vari soggetti del territorio e con le iniziative in materia di beni ambientali.

Gli accordi di valorizzazione, invece, sono richiamati nell'ambito più generale della programmazione prevista dall'articolo 112 del Codice dei beni culturali. Il ricorso a tali accordi si rende necessario allorché la valorizzazione integrata coinvolga il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Si può affermare che, al di là ed accanto alla programmazione triennale e annuale, che riceve dal disegno di legge una sistematizzazione normativa organica ed in grado di diventare essenziale strumento programmatico dell'attività regionale, uno degli aspetti più originali ed innovativi del modello di programmazione configurato dal DDL è rappresentato dalla programmazione integrata territoriale. Questa, infatti, potrà porsi come parte costitutiva o come sviluppo attuativo della programmazione triennale regionale, cioè quale strumento concreto di perseguimento o rafforzamento delle politiche regionali delineate. In tal caso, l'enfasi è sulle forme consensuali di elaborazione delle politiche regionali, in grado di vincolare più efficacemente agli impegni assunti i vari attori, pubblici e privati, coinvolti.

Il **Titolo III** si occupa degli istituti e luoghi della cultura, prendendoli in considerazione ed esaminandoli da tre diverse prospettive: 1) gli istituti e luoghi della cultura in relazione ai diritti degli utenti; 2) gli istituti e luoghi della cultura con riferimento alla Regione attraverso la realizzazione di un sistema di riconoscimento della loro rilevanza regionale; 3) le forme di gestione degli istituti e luoghi cultura.





REGIONE PUGLIA

**Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
Servizio Beni Culturali**

I principi, espressi dall'articolo 17 del Titolo II, hanno come obiettivo quello di assicurare la massima fruizione dei beni culturali, salvo i limiti dettati dalle esigenze della loro tutela e conservazione.

L'articolo 18 del Titolo II, invece, definisce i fattori qualificanti che devono essere presi in considerazione affinché gli istituti e luoghi della cultura possano essere considerati di rilevanza regionale, nonché gli obiettivi che il sistema del riconoscimento della rilevanza regionale si prefigge, non ultimo quello di creare un sistema preordinato a fornire un criterio per l'erogazione di contributi. Particolarmente importante è il riferimento alla possibilità di conseguire la qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale attraverso forme di cooperazione.

L'articolo 19 del Titolo II, nel rispetto del Codice dei beni culturali, prende in considerazione le forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura, con la possibilità, prevista al comma 7, nei casi di oggettiva non praticabilità di forme di gestione diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 115 del Codice, di affidamento della gestione a cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni.

Il **Titolo IV** risponde, con riferimento agli archivi della produzione editoriale regionale, all'esigenza di adeguamento della normativa regionale alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, nonché, per l'archivio storico, all'articolo 30 del Codice dei beni culturali. Anche per la materia della salvaguardia, tutela e valorizzazione della produzione editoriale e del patrimonio documentale, si insiste per la creazione di sistema integrato finalizzato a collegare in rete tutti gli attori pubblici e privati coinvolti (biblioteche, archivi, musei, istituti documentari, centri documentazione), affinché venga garantita la migliore fruizione del patrimonio documentale pugliese.

Il **Titolo V** consta di due articoli: uno individua le disposizioni vigenti destinate ad essere abrogate con l'emanazione della legge; l'altra detta la disciplina transitoria in vigore nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di attuazione del disegno di legge ed a cui il presente disegno di legge rinvia.





9.

REGIONE PUGLIA

**Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
Servizio Beni Culturali**

Il presente disegno di legge non comporta adempimenti di cui all'articolo 34, della Legge 28, del 16 novembre 2001.

Il Dirigente dell'Ufficio Beni Librari, Musei, Archivi
Dott. Massimiliano Colonna

Il Dirigente del Servizio Beni Culturali
Avv. Silvia Pellegrini

Il Direttore di Area
Dott. Francesco Palumbo

L'Assessore proponente
Prof.ssa Angela Barbanente



9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi, oggetto e definizioni

Articolo 1 - Principi e finalità

1. La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e della disciplina di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, 'Codice dei beni culturali e del paesaggio' (d'ora in avanti Codice) e successive modificazioni, valorizza il proprio patrimonio culturale materiale e immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio.
2. La Regione, inoltre, a norma dell'articolo 5, comma 2, del Codice, tutela manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato.
3. Le azioni previste dalla presente legge sono finalizzate al potenziamento ed al miglioramento della fruizione dei beni culturali, per contribuire al rafforzamento dell'identità storica e culturale, allo sviluppo del territorio e alla promozione dell'inclusione sociale e culturale delle popolazioni.
4. La Regione individua nella sussidiarietà, nel pluralismo, nella leale collaborazione, i principi cui conformare l'attività dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore dei beni culturali.

Articolo 2 - Oggetto ed obiettivi

1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione e degli Enti locali in materia di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto della ripartizione delle competenze in materia.
2. Le azioni disciplinate dalla presente legge perseguono:
 - a) la promozione della conoscenza, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale nell'ambito delle politiche di sviluppo della cultura, assicurando la tutela della persona, favorendo i bisogni di crescita culturale e garantendone i processi di formazione continua e ricorrente;
 - b) la cooperazione e l'interazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di conoscenza, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali;
 - c) l'integrazione quale metodo prioritario di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale con:
 - c.1) gli interventi connessi all'ambiente e al paesaggio;
 - c.2) le politiche di coesione e sviluppo socio-economico e con particolare riguardo alle politiche di promozione della qualità del territorio e del turismo;
 - c.3) le politiche culturali e le politiche attinenti la ricerca, l'istruzione e gli altri servizi sociali;
 - d) la promozione della partecipazione ai processi conoscitivi del rilievo culturale dei beni ed alla definizione delle strategie e modalità di valorizzazione e promozione dello stesso patrimonio culturale, anche in raccordo con le attività degli ecomusei di cui alla Legge regionale, n. 15, del 6 luglio 2011 (Istituzione degli ecomusei della Puglia), ove istituiti;
 - e) la promozione di metodi consensuali di programmazione e gestione, attraverso l'incentivazione dell'attività progettuale integrata a livello territoriale nell'ambito di processi che prevedano la corresponsabilità



- anche finanziaria dei soggetti pubblici e privati coinvolti e assicurino la sostenibilità delle gestioni e la qualità dei servizi;
- f) la valorizzazione e la promozione dei beni culturali quali spazi che favoriscono lo sviluppo di relazioni fra i fruitori basate sui fattori storici, culturali e identitari, atte anche a migliorare e sviluppare i processi della creatività e dell'innovazione;
 - g) l'innovazione nelle forme organizzative e gestionali, mediante l'uso di metodologie scientifiche per la raccolta, la gestione, l'inventariazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, e nelle forme di diffusione della conoscenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e dello scambio di esperienze e buone pratiche;
 - h) la qualificazione di istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice e il consolidamento della loro funzione sociale ed educativa;
 - i) la promozione di intese con le Istituzioni religiose, nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso di cui all'articolo 9 del Codice;
 - j) la promozione della conoscenza, la protezione e la conservazione del patrimonio librario documentario non statale;
 - l) la predisposizione, di intesa con le Università e le organizzazioni professionali, di percorsi di formazione che favoriscano l'occupazione giovanile qualificata nel campo dei beni culturali e di formazione permanente del personale occupato nel settore dei beni culturali.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) 'tutela': l'esercizio delle funzioni e delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la conservazione per fini di pubblica fruizione;
- b) 'salvaguardia': l'attività volta ad assicurare la protezione dei beni culturali;
- c) 'conservazione': il mantenimento od il recupero della integrità del bene, sia sotto il profilo strettamente materiale che per gli aspetti attinenti all'identità culturale della cosa in sé considerata;
- d) 'promozione': l'attività diretta a far conoscere ed apprezzare i beni culturali;
- e) 'fruizione': accessibilità e disponibilità pubblica del patrimonio culturale finalizzate al miglioramento della conoscenza dei valori di cui tale patrimonio è portatore;
- f) 'valorizzazione': la predisposizione dei mezzi diretti a consentire o migliorare la possibilità di accesso ai beni culturali al fine di agevolare la percezione e l'apprendimento dei valori che ad essi afferiscono;
- g) 'integrazione': la condivisione di conoscenze e la costruzione di percorsi ed azioni capaci di costruire relazioni stabili fra diversi soggetti e settori di intervento allo scopo di assicurare una sostenibile e più efficace valorizzazione dei beni culturali;
- h) 'sistema integrato dei beni culturali': l'aggregazione di risorse culturali del territorio, adeguatamente organizzate in rapporto ai beni ambientali, messe in rete e gestite mediante forme di cooperazione interistituzionale, al fine di promuovere percorsi di valorizzazione integrata per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale;
- i) 'istituti documentari': gli istituti (biblioteche, archivi) destinati alla conservazione delle copie della produzione editoriale realizzate sul territorio regionale, così come individuati dalla deliberazione di Giunta regionale del 21 maggio 2007, n. 619;
- j) 'Carta dei beni culturali': la cartografia tematica che descrive il patrimonio culturale della Regione, attraverso un censimento georeferenziato dei beni immobili, dei beni vincolati e dei siti di valore culturale e paesaggistico, così come approvata dalla deliberazione di Giunta regionale del 28 novembre 2006, n. 1787.

Articolo 4 - Compiti della Regione per la promozione e valorizzazione

1. La Regione promuove la valorizzazione del patrimonio culturale in un sistema regionale integrato accessibile dei beni e delle istituzioni culturali, anche mediante le seguenti azioni:



- a) attività volte alla conoscenza del patrimonio culturale da valorizzare, favorendo lo studio, la ricerca e la diffusione dei risultati. A tal fine promuove, nell'ambito delle proprie funzioni, come specificate nella presente legge, lo sviluppo e l'aggiornamento della Carta dei beni culturali integrata nel Sistema Informativo Territoriale Regionale con riguardo ai beni e agli istituti di propria competenza. Per la produzione, lo scambio e l'utilizzo dei dati, si avvale degli strumenti di coordinamento interno, in particolare con l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, e degli strumenti di cooperazione interistituzionale, stimolando e sostenendo la creazione di sistemi a rete di dimensione regionale, eventualmente articolati in strutture sub regionali, ottimizza e condivide le risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché i processi gestionali dei singoli beni;
 - b) iniziative volte a valorizzare gli istituti e i luoghi della cultura, di cui all'art. 101 del Codice, come centri di azione culturale e sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della cultura e dello spettacolo, promuovendo la piena ed effettiva fruizione pubblica degli stessi ed assicurando che vengano adibiti ad usi compatibili con il loro carattere storico o artistico e con le loro finalità, tali da non arrecare pregiudizio alla loro conservazione;
 - c) miglioramento delle condizioni di conservazione dei beni e dei relativi contesti, anche con riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza e accessibilità;
 - d) potenziamento e creazione di servizi di informazione, comunicazione e documentazione, finalizzati alla promozione del patrimonio culturale, che favoriscano il libero e diffuso accesso alla conoscenza e alla cultura, utilizzando tecnologie innovative;
 - e) collaborazione con istituzioni, centri e associazioni culturali diffusi sul territorio e promozione della partecipazione degli stessi alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di attività e servizi connessi;
 - f) organizzazione di iniziative editoriali, culturali, scientifiche e di approfondimento, quali convegni, mostre, seminari, itinerari di visita di siti e luoghi dell'arte, della storia e della cultura ed il sostegno alle medesime;
 - g) sostegno alle attività di sviluppo e diffusione della lettura svolte da biblioteche e mediateche.
2. La Regione, inoltre:
- a) svolge compiti di tutela, catalogazione e conservazione dei beni librari e documentari ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice, anche avvalendosi dei soggetti costituenti la rete documentaria regionale di cui al successivo articolo 21;
 - b) determina, con il concorso degli organi statali competenti e delle organizzazioni professionali, gli standard minimi di qualità dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura, disciplinati dall'articolo 15 della presente legge e ne verifica periodicamente la sussistenza;
 - c) promuove azioni ed accordi diretti all'integrazione sociale e multiculturale e allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenti svantaggiati;
 - d) cura lo sviluppo e l'inserimento delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel contesto internazionale, favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione delle persone e delle idee e gli scambi professionali.

Capo II

Soggetti, funzioni e competenze

Articolo 5 - Soggetti pubblici e privati del sistema integrato dei beni culturali

1. La Regione opera congiuntamente con gli Enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, al fine di creare il sistema regionale integrato dei beni culturali.



2. Alla formazione e al funzionamento del sistema regionale integrato dei beni culturali concorrono i soggetti pubblici titolari delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura. Ne fanno parte anche i soggetti privati, singoli o associati, del settore, il cui ruolo sia riconosciuto secondo le modalità della presente legge.

Articolo 6 - Commissione regionale per i beni culturali

1. E' istituita la Commissione regionale per i beni culturali, organismo consultivo a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e connessi servizi, nominata dalla Giunta regionale.
2. La Commissione esprime pareri su:
 - a) i piani strategici di sviluppo culturale previsti dalle presenti norme;
 - b) gli accordi di valorizzazione con gli enti locali ed i privati previsti dalle presenti norme;
 - c) gli standard minimi di qualità dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura.
3. La Regione, inoltre, può chiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) atti di programmazione e pianificazione per i beni culturali predisposti dalla Regione;
 - b) schemi di accordi in materia di beni culturali fra la Regione e gli altri soggetti pubblici o privati;
 - c) schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali.
4. Gli Enti locali o gli altri soggetti competenti nel campo della valorizzazione dei beni culturali possono richiedere parere alla Commissione sulle materie sopra elencate.
5. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da nove membri di comprovata esperienza in materia di beni culturali, nonché di economia della cultura, legislazione dei beni culturali, promozione e comunicazione del patrimonio culturale.
6. I componenti esperti sono designati, in conformità agli specifici criteri stabiliti dalla Giunta regionale per garantire l'elevata competenza e professionalità degli esperti stessi, la presenza di competenze nelle diverse branche dei beni culturali, nonché la trasparenza delle procedure di designazione, come segue: due dalla Giunta regionale, uno dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, uno dall'Unione Province italiane ed uno dall'Associazione nazionale Comuni italiani, due dalle università pubbliche pugliesi di concerto fra loro e due dalle associazioni professionali competenti di concerto fra loro.
7. Alle sedute della Commissione partecipano ordinariamente, senza diritto di voto, il Direttore di Area ed il Dirigente del Servizio della Regione competenti in materia di beni culturali.
8. Ai membri della Commissione non è dovuta alcuna indennità.
9. Con successivo provvedimento della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di elezione del Presidente e di funzionamento della Commissione. Le attività di segreteria tecnica sono assicurate dal Servizio regionale competente.

Articolo 7 - Funzioni e compiti delle province e della città metropolitana di Bari

1. Le Province e la Città metropolitana di Bari, nel rispetto degli indirizzi regionali, concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali del territorio di riferimento ed esercitano i compiti e le funzioni ad esse affidati nel rispetto della presente legge.
2. Nell'ambito del sistema integrato dei beni culturali, le Province e la Città metropolitana di Bari:



- a) programmano e coordinano, con il concorso dei Comuni e favorendo la partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali diffusi sul territorio, lo sviluppo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio;
- b) garantiscono il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;
- c) curano il monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti nell'ambito del territorio di competenza;
- d) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore, le istituzioni scolastiche e universitarie e realizzano attività di promozione del patrimonio culturale anche a fini di turismo culturale;
- e) coordinano e pubblicano un calendario annuale delle attività degli istituti e dei luoghi della cultura e lo trasmettono alla Regione;
- f) promuovono, d'intesa con la Regione, accordi di valorizzazione sub-regionale e conseguenti piani strategici di sviluppo culturale previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice;
- g) coordinano e gestiscono i servizi di rete e le attività sovracomunali, secondo modalità concordate con la Regione e con gli organi statali competenti.

3. Qualora negli atti di pianificazione e programmazione di cui al successivo Titolo II le Province e la Città metropolitana di Bari siano individuate quali enti di coordinamento di reti locali di istituti e luoghi della cultura, operanti nel proprio ambito territoriale, erogano contributi propri e contributi regionali sulla base dei criteri indicati dai suddetti atti.

4. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia delle Province e della Città metropolitana di Bari.

Articolo 8 - Funzioni e compiti dei comuni

1. I Comuni, primi custodi dei valori della cultura e dell'identità locale, operano per la conoscenza e la conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole comunità della Regione.
2. I Comuni concorrono alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali secondo le modalità previste dagli atti di pianificazione e programmazione di cui al Titolo II della presente legge. Essi provvedono:
 - a) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi relativi agli istituti e ai luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati, favorendo la partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali operanti sul territorio;
 - b) alla cura e alla conservazione delle aree e dei parchi archeologici e dei complessi monumentali di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti;
 - c) all'integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità o loro affidati, nei sistemi museali, archivistici e bibliotecari;
 - d) alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;
 - e) all'organizzazione di forme di servizio diffuso di lettura, accompagnamento alla fruizione e all'informazione sul proprio territorio;
 - f) alla conclusione, d'intesa con la Regione, di accordi di valorizzazione sub-regionali e conseguenti piani strategici di sviluppo culturale previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 2, i Comuni si avvalgono di personale in possesso dei requisiti professionalizzanti indicati negli standard regionali, privilegiando quello appartenente agli istituti e ai luoghi della cultura di propria pertinenza.



Articolo 9 - Cooperazione interistituzionale e forme di partecipazione

1. La Regione, al fine della tutela e valorizzazione dei beni culturali idonee alla loro migliore pubblica fruizione, promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione e programmazione relativi al patrimonio culturale, nonché forme di cooperazione interistituzionale e di consultazione dei soggetti operanti nel settore.
2. Per la formazione del sistema integrato dei beni culturali previsto dall'art. 4 della presente legge, la Giunta regionale adotta atti di coordinamento, sottoscrive atti di intesa e stipula accordi con lo Stato e con Enti pubblici territoriali, al fine di accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali, definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, elaborare azioni di sviluppo culturale nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui al Titolo seguente.
3. La Regione, inoltre, promuove forme di coordinamento con lo Stato, le Istituzioni universitarie, autonomie scolastiche, associazioni operanti nel settore, istituti di ricerca, di studio e di documentazione operanti in ambito regionale ed extraregionale, al fine di individuare progetti di interesse comune, di razionalizzare gli interventi e favorire l'uso integrato del patrimonio culturale e delle risorse finanziarie.
4. La Regione coopera con la Conferenza episcopale e con le autorità delle altre confessioni religiose, concludendo intese finalizzate alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali di interesse religioso di cui all'articolo 9 del Codice.
5. La Regione prevede la partecipazione dei soggetti privati a forme di valorizzazione e gestione dei beni culturali, assicurando il rispetto del principio di imparzialità e delle norme a tutela della concorrenza.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 10 - Strumenti della programmazione regionale

1. La Regione utilizza il metodo della programmazione al fine di conferire organicità ed unitarietà agli interventi di valorizzazione dei beni culturali da realizzare sul territorio. La programmazione si realizza in armonia con:
 - a) le opzioni di sviluppo complessivo del territorio;
 - b) la ricerca scientifica, lo studio, la classificazione, la conservazione dei beni stessi.
2. Costituiscono strumenti della programmazione regionale:
 - a) il programma regionale triennale dei beni culturali e i relativi programmi operativi annuali;
 - b) i piani integrati di valorizzazione e gestione.

Articolo 11 - Programma regionale triennale dei beni culturali

1. La Giunta regionale, ogni tre anni ed entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio pluriennale, adotta il programma triennale dei beni culturali coerentemente con le finalità e i principi della presente legge, nonché con gli obiettivi previsti dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale.
2. A tal fine il programma regionale contiene:
 - a) il quadro conoscitivo dei beni culturali oggetto della presente legge e dei contesti territoriali di riferimento;



- b) gli obiettivi strategico - generali e le linee di indirizzo, anche organizzative e funzionali per le strutture regionali, atte al perseguimento degli stessi;
- c) gli obiettivi specifici per ciascun ambito territoriale e/o settore ;
- d) il quadro di riferimento finanziario pluriennale e la quantificazione delle risorse attivabili ripartite per ambiti e/o settori di intervento e fonti di finanziamento;
- e) i piani integrati di valorizzazione e gestione da promuovere nel triennio;
- f) le modalità di raccordo con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza;
- g) i criteri e le modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio, nonché gli indicatori per la valutazione dell'efficacia ed dell'efficienza delle azioni.

Articolo 12 - Programma regionale operativo annuale dei beni culturali

1. Per la realizzazione coordinata e coerente di quanto stabilito nel programma regionale triennale dei beni culturali, la Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio, il programma regionale operativo annuale. Il programma definisce e specifica gli obiettivi intermedi e indica le azioni, le modalità attuative e le risorse finanziarie.
2. Le azioni di cui al comma precedente sono individuate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza con le politiche di valorizzazione dei beni culturali promosse dalla Regione e dai territori;
 - b) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali e paesaggistici;
 - c) integrazione con le altre politiche regionali;
 - d) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.
3. Il programma annuale definisce le procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento sulla base dei seguenti criteri preferenziali:
 - a) qualità e stato di avanzamento della progettazione;
 - b) livello di integrazione con la programmazione territoriale;
 - c) sostenibilità nella fase di gestione degli interventi garantita anche da adeguate strutture organizzative e competenze professionali;
 - d) utilità sociale in relazione alla fruizione.

Articolo 13 - Piani integrati di valorizzazione e gestione

1. La Regione, con i piani integrati di valorizzazione e gestione, promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati.
2. I piani integrati di valorizzazione e gestione sono finalizzati ad attuare interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, considerato in relazione al contesto territoriale. Tali interventi favoriscono, altresì, lo sviluppo del sistema produttivo e l'individuazione di forme evolute di gestione delle risorse ambientali e culturali a livello territoriale.
3. Nell'ambito dei piani integrati di valorizzazione e gestione acquisiscono priorità le forme di gestione partecipata e condivisa attraverso l'utilizzazione di strumenti consensuali idonei a garantire rapporti di collaborazione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati e a corresponsabilizzare i diversi Enti pubblici interessati.
4. La Regione, nella definizione del contenuto dei piani integrati di valorizzazione e gestione, persegue:
 - a) l'integrazione fra beni e attività culturali, patrimonio ambientale e servizi sociali;
 - b) la più ampia partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, portatori di conoscenze, valori ed interessi;
 - c) la razionalizzazione dell'offerta del patrimonio pubblico sul territorio;



d) la gestione attraverso un piano operativo idoneo a rendere pienamente fruibili i beni e a integrarli in un unico sistema territoriale di offerta.

5. Il contenuto dei piani è definito sulla base di proposte di valorizzazione e gestione integrata presentate dai partenariati territoriali interessati nell'ambito di una procedura valutativo - negoziale tra la Regione e i partenariati stessi, secondo criteri e modalità previsti dagli strumenti di programmazione regionale.

6. I piani integrati di valorizzazione e gestione indicano:

- a) gli obiettivi generali e specifici della conoscenza, ricerca, tutela e valorizzazione che si intende perseguire in modo congiunto;
- b) gli ambiti territoriali interessati ed i beni culturali pubblici ed eventualmente privati coinvolti, oggetto di interventi di tutela, valorizzazione, gestione e fruizione;
- c) l'organizzazione, i livelli di responsabilità e le modalità di gestione in forma partecipata;
- d) le attività ed i compiti dei singoli sottoscrittori della proposta di valorizzazione di cui al precedente comma 2;
- e) le risorse finanziarie, con la ripartizione delle stesse tra i singoli sottoscrittori della proposta;
- f) gli strumenti di monitoraggio e valutazione.

Articolo 14 - Accordi di valorizzazione

1. In conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102 e 112 del Codice e in coerenza con obiettivi e criteri di cui ai commi 2 e 4 del precedente articolo, la Regione promuove accordi di valorizzazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con altre Amministrazioni statali e altri Enti pubblici territoriali.

2. Gli accordi di valorizzazione garantiscono forme di cooperazione fra gli enti per la definizione condivisa di strategie ed obiettivi, la valorizzazione integrata dei beni localizzati sul territorio pugliese di appartenenza dello Stato, della Regione e degli Enti locali, il rafforzamento delle relazioni con il paesaggio e con i beni ambientali nonché con il sistema infrastrutturale e produttivo di riferimento.

3. Ai fini di una più efficace attuazione dei processi di valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dal Codice, la Regione adotta strumenti di indirizzo, monitoraggio e valutazione.

4. I Piani strategici di sviluppo culturale di cui all'articolo 112, comma 4, del Codice, sono elaborati di norma dagli Enti locali e dagli altri soggetti proprietari e/o gestori di istituti e beni culturali e ambientali in coerenza con obiettivi e criteri di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, della presente legge.

5. I Piani strategici favoriscono la partecipazione dei soggetti privati, con o senza scopo di lucro, e in particolare di quelli proprietari o gestori dei beni. A questi soggetti possono essere affidate anche la promozione e l'elaborazione della proposta strategica, oltre che la sua attuazione.

TITOLO III

ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

Articolo 15 - Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge sono istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, così come definiti dall'art. 101 del Codice, e gli istituti documentari disciplinati dalla presente legge.

Articolo 16 - Diritti degli utenti



1. Gli istituti e i luoghi della cultura , nel rispetto della normativa vigente, garantiscono l'accesso agli utenti senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche e dalle competenze culturali di questi ultimi.
2. Salvo che per motivi previsti dalle norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative, non possono essere posti divieti o limitazioni all'effettuazione di fotografie o videoriprese nei luoghi ed istituti della cultura, quando non siano finalizzate allo sfruttamento economico.
3. La consultazione dei documenti degli archivi e delle biblioteche, nonché il prestito del patrimonio delle biblioteche sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalle norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative.
4. Gli istituti e i luoghi della cultura adottano la Carta dei servizi per stabilire e comunicare agli utenti i principi e le regole di erogazione dei servizi e i diritti e i doveri dei fruitori.

Articolo 17 - Requisiti degli istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale

1. La Regione definisce i requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi prestati dagli istituti e luoghi della cultura, di proprietà pubblica o privata, necessari per il riconoscimento della rilevanza regionale.
2. Per il raggiungimento dei livelli dei servizi di cui al comma precedente e al fine di migliorare la risposta alle esigenze di informazione e di documentazione degli utenti, la Regione promuove e favorisce la gestione associata dei servizi fra gli Enti locali.
3. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale sono definiti i requisiti ed il procedimento per il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale, considerando i seguenti fattori qualificanti:
 - a) conservazione dei beni;
 - b) loro fruizione;
 - c) loro valorizzazione;
 - d) qualificazione scientifica e professionale del personale addetto alla gestione.
4. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale assicurano il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) accessibilità, funzionalità e controllabilità delle strutture;
 - b) sostenibilità e flessibilità gestionale nel tempo;
 - c) integrazione tematica e territoriale nella gestione;
 - d) riconoscibilità degli istituti e dei luoghi della cultura come fattori di promozione della conoscenza e di inclusione sociale.
5. Il regolamento può prevedere che i requisiti per il conseguimento della qualifica di istituto e luogo della cultura di rilevanza regionale siano raggiunti attraverso forme di cooperazione.
6. Il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale costituisce criterio prioritario di selezione, a parità di altre condizioni, ai fini dell'ottenimento di contributi regionali.

Articolo 18 - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

1. Nel rispetto delle disposizioni del Codice, gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale e con preferenza a forme di gestione integrata in coerenza con i principi e gli strumenti specificati nella presente legge.
2. La gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione alle attività fondamentali degli istituti e dei luoghi della cultura.



3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 115 del Codice, l'organizzazione degli istituti e luoghi della cultura può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta.
4. La scelta tra gestione diretta e indiretta è attuata mediante valutazione comparativa, considerando la sostenibilità economico-finanziaria, l'efficacia e gli obiettivi previamente definiti.
5. L'affidamento della gestione degli istituti e luoghi della cultura è effettuato nel rispetto dei principi previsti dalla normativa comunitaria e della normativa nazionale di cui al decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e del Codice a soggetti in possesso di requisiti tecnici, scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli appositi standard minimi regionali.
6. Le amministrazioni titolari degli istituti e luoghi della cultura privilegiano l'affidamento della gestione integrata dei servizi per il pubblico, previsti dall'art. 117 del Codice e, in caso di opzione a favore di un affidamento frazionato della gestione di ciascun servizio, motivano la scelta in relazione alle caratteristiche di ciascun bene ed alle esigenze dell'affidamento stesso.
7. Ove non sia possibile procedere ai sensi dei commi che precedono e considerata la rilevanza non economica del servizio, la gestione può essere affidata a cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, che abbiano tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, che siano in possesso di requisiti tecnici, scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli appositi standard minimi regionali e che si impegnino all'utilizzo del bene anche per finalità formative o educative.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE EDITORIALE E DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE

Articolo 19 - Archivio della produzione editoriale regionale

1. L'Archivio della produzione editoriale regionale, ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), è individuato negli istituti documentari di cui alla Deliberazione di Giunta regionale, n. 619, del 21 maggio 2007.
2. L'Archivio di cui al comma 1 è costituito da una pluralità di centri di deposito sul territorio regionale, finalizzati a garantire la continuità delle collezioni e l'accesso del pubblico ai patrimoni documentari.

Articolo 20 - Archivio storico regionale

1. Al fine di assicurare la salvaguardia del patrimonio archivistico della Regione è istituito l'Archivio storico regionale in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del Codice.
2. I criteri di funzionamento dell'archivio sono definiti dalla Giunta regionale.

Articolo 21 - Attività della rete documentaria regionale



1. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente da qualsiasi condizione o impedimento, di un servizio di informazione e documentazione efficiente ed adeguato.
2. La rete documentaria regionale, costituita dalle biblioteche, dagli archivi, dai musei, dai centri di documentazione pubblici e privati e dagli istituti documentari presenti sul territorio, è finalizzata a creare, in raccordo con i sistemi documentari nazionali ed internazionali, una rete integrata di servizi bibliografici, archivistici e documentari volta a preservare e valorizzare il patrimonio culturale, a promuovere la lettura e la diffusione della conoscenza, a soddisfare le esigenze informative e tecnologiche ed a sostenere la formazione continua dei cittadini e degli utenti in generale.
3. La rete documentaria regionale, attraverso l'integrazione tra le risorse dei soggetti interessati, la cooperazione fra reti e sistemi locali del territorio regionale, il coordinamento delle attività di acquisizione, conservazione, pubblica fruizione dei beni librari e documentari, esalta le caratteristiche e peculiarità di tali istituti e del patrimonio bibliografico, archivistico e documentale in essi custodito, salvaguardando le differenti vocazioni territoriali, promuovendo un sistema integrato per la gestione condivisa e partecipata e l'erogazione di servizi culturali e di rilevanza sociale sul territorio efficienti ed efficaci.
4. I soggetti di cui al comma 2, tramite la condivisione di procedure standard dei sistemi archivistici e biblioteconomici nazionali ed internazionali, la catalogazione delle unità bibliografiche, l'ordinamento e l'inventariazione dei fondi archivistici, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati.
5. La disciplina della rete documentaria regionale, i requisiti che i diversi soggetti partecipanti devono possedere e le specifiche funzioni da espletare sono definiti con apposito provvedimento di Giunta regionale.

Articolo 22 - Cooperazione

1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi forniscono i loro servizi mediante il ricorso a forme di cooperazione con le altre biblioteche, archivi ed altri istituti documentari presenti nel territorio di riferimento nonché a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un servizio documentario integrato che consenta, mediante la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi degli utenti.
2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con scuole, università, musei e altri istituti e luoghi della cultura per lo svolgimento di attività finalizzate alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Articolo 23 - Le reti documentarie locali

1. La rete documentaria locale costituisce la modalità di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati, assicurando le necessarie competenze professionali e realizzando la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.
2. Gli Enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei requisiti e procedure stabiliti con apposito provvedimento di Giunta regionale.
3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche, agli archivi ed ai musei degli Enti locali, gli altri istituti di cui all'articolo 15 della presente legge, pubblici e privati, presenti nel territorio regionale. Possono, altresì, partecipare alla rete locale i Comuni che, privi di propri istituti, intendano avvalersi dei servizi della rete locale.



4. I soggetti di cui al precedente comma 3 individuano, per ciascuna rete documentaria locale, un istituto fra quelli aderenti quale responsabile del coordinamento dei servizi di rete, in coerenza con l'articolo 7, comma 2, lett. g) e con i requisiti e gli standard organizzativi e di servizio stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale e, in caso di mancato soddisfacimento di detti requisiti e standard, attribuendo il coordinamento ad un altro istituto fra quelli aderenti alla rete che li soddisfi.

5. I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete previa comunicazione dei dati relativi ai servizi erogati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Abrogazioni

1. Per effetto della presente legge sono abrogati:

- la Legge regionale del 12 aprile 1979, n. 21 (Norme in materia di musei di Enti locali e di Enti ed Istituzioni di interesse locale);
- la Legge regionale del 17 aprile 1979, n. 22 (Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale);
- la Legge regionale del 29 giugno 1979, n. 37 (Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico-artistico, edilizia monumentale, bibliotecaria, teatrale – Interventi straordinari ed urgenti);
- la Legge regionale del 4 dicembre 1981, n. 58 (Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali territoriali);
- la Legge regionale del 24 novembre 1982, n. 34 (Contributi ai fini del miglioramento del patrimonio degli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale);
- la Legge regionale del 23 giugno 1993, n. 10 (Regime transitorio per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di musei, biblioteche ed archivi);
- le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera f), all'articolo 20, comma 1, lett. c), all'articolo 21, comma 1, lettera c), all'articolo 22, della Legge regionale dell'11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale);
- gli articoli 22 e 23, della Legge regionale del 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006).

Articolo 25 - Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge ed all'approvazione degli strumenti di programmazione di cui al Titolo II, restano in vigore le norme indicate all'articolo 24.

2. I procedimenti e le attività avviati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
 Trasmesso alla VI Commissione
 Consiliare n. 17 GEN 2013

